

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCINELLI, MARZOTTO CAOTORTA, MAROCCO, BERNARDI, SALOMONE, LA ROCCA, LAMORTE, LUCCHESI, MORAZZONI

Presentata il 13 giugno 1977

Riforma dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — È da tempo, ormai che viene avvertita come improcrastinabile la necessità di procedere ad una radicale riforma strutturale delle aziende postelegrafoniche, che tenga conto delle nuove istanze poste dallo sviluppo delle tecniche organizzative e dall'elaborazione di nuovi principi, idonei a garantire migliori e più idonei rapporti fra Pubblica amministrazione e cittadini.

Ed invero l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di stato per i servizi telefonici (le quali come è noto, svolgono importanti servizi di tipo industriale e terziario quali quelli postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici, e telefonici) sono due aziende autonome statali che presentano una organizzazione pressoché identica a quella delle altre amministrazioni dello Stato a carattere burocratico. Esse sono poste alle dipendenze del Ministro delle poste e telecomunicazioni, il quale è assistito da un Con-

siglio di amministrazione ed è coadiuvato dal Direttore generale.

Si tratta in pratica di una struttura che, salvo alcune modifiche di dettaglio introdotte in momenti successivi e senza un preciso piano organico, è rimasta quella prevista nel lontano anno 1925 e si è dimostrata non più rispondente alle attuali esigenze, connesse sia al continuo ampliamento del numero e della qualità dei servizi, sia al progresso tecnico, scientifico e sociale.

Numerose sono state le iniziative assunte per introdurre una nuova disciplina in materia, ma nessuna di esse è stata finora coronata da successo.

Tralasciando gli studi, effettuati nello ambito del Ministero delle poste e telecomunicazioni ed i cui risultati non sono stati recepiti in schemi di provvedimenti aventi carattere di ufficialità, si ricorda in proposito come il primo tentativo di riforma organica risalga ormai al 1952 al-

lorché il Parlamento (legge 8 maggio 1952, n. 427, prorogata dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181) conferì, tra l'altro, al Governo una delega per la riforma delle strutture di quella Amministrazione.

I problemi che si presentarono al potere esecutivo nella fase di predisposizione delle norme delegate, però, furono tali che non si riuscì a completare i lavori nei tempi prestabiliti, mentre una successiva richiesta di delega, avanzata dal Governo nel 1959, non fu approvata dal Parlamento nel corso della medesima legislatura.

Nel 1966, sulla base degli studi effettuati dal Comitato per la riforma della pubblica amministrazione, presieduto dall'allora Vice Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo presentò al Parlamento un disegno di legge di delega per la emanazione delle norme relative alla riforma di struttura del Ministero delle poste e telecomunicazioni e delle aziende autonome da esso dipendenti (atto Camera numero 3426). Nel corso dell'esame del provvedimento furono stralciate alcune norme che divennero la legge 12 marzo 1968, n. 325, con le quali venne disposto, limitatamente all'Amministrazione postelegrafonica, un ampio decentramento di funzioni ad organi periferici di nuova istituzione, mentre le rimanenti disposizioni non completarono l'iter parlamentare per la sopravvenuta fine della legislatura.

Nel 1972 il Governo presentò un ulteriore disegno di legge per il riordinamento degli uffici delle aziende postelegrafoniche (atto Camera n. 1313): ma anche in questo caso il Parlamento provvide a stralciare alcune norme immediatamente precettive (divenute la legge 12 agosto 1974, n. 370), mentre le disposizioni aventi per oggetto una delega al Governo per le ristrutturazioni delle aziende (atto Camera n. 1313-bis) decadde per la fine della legislatura.

* * *

Come si è sopra accennato le aziende postelegrafoniche sono organi dello Stato senza personalità giuridica: esse godono di una autonomia amministrativa, finanziaria e contabile molto limitata e presentano una organizzazione quasi identica a quella delle altre amministrazioni statali a carattere burocratico.

In conseguenza di questa loro natura e dell'ordinamento puramente amministrativo,

la gestione economico finanziaria di esse è costretta a seguire, salvo alcune regole particolari di non rilevante entità, le norme della contabilità generale dello Stato. Norme che — come è noto — mal si adattano alle esigenze delle aziende che producono beni e servizi, le quali dovrebbero essere gestite invece con criteri industriali e commerciali: le loro decisioni infatti devono essere rapide ed improntate a criteri di economicità, pena l'inefficienza della gestione.

Ed invero:

l'obbligo dell'osservanza dei limiti degli stanziamenti, stabiliti dal Parlamento con la legge di bilancio, molto spesso comporta il differimento di programmi di sviluppo con nocimento per la collettività, che non può infatti fruire, nelle misure consentite, di un servizio o di un bene pubblico, e per le stesse Aziende che vengono private della possibilità di incrementare le loro entrate con l'estensione o con il miglioramento dei servizi;

le complesse procedure, previste per l'adozione delle decisioni gestionali e per l'effettuazione dei previsti controlli, impediscono quell'agilità di direzione e quella duttilità operativa, che dovrebbero caratterizzare, sul piano della funzionalità e delle economicità, le aziende produttrici di servizi;

il vigente notevole accentramento di funzioni in un organo ad altissimo livello si rileva infatti nocivo ad un ordinato svolgimento dei servizi: ed invero la concentrazione in un solo centro decisionale di una massa imponente di compiti (spesso consistenti in ripetuti interventi della stessa autorità nel procedimento formativo di un unico atto), importa necessariamente un rallentamento dell'azione amministrativa; impedendo inoltre una razionale suddivisione di funzioni ed una necessaria e corretta responsabilizzazione dei diversi livelli gerarchici.

Si deve poi sottolineare come lo svolgimento dei servizi di telecomunicazione (che presuppongono una strumentazione totalmente diversa ed indipendente da quella postale), non risponda a criteri né funzionali né economici. La disponibilità del patrimonio immobiliare soggiace infatti a

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tante limitazioni ed obblighi sui reinvestimenti delle somme percepite dalla vendita, che impedisce di fatto una dinamica di gestione, la quale non può seguire, senza inutili e gravi sprechi di economie, le complesse formalità richieste.

A ciò si deve aggiungere che il personale dipendente è legato allo Stato dal rapporto di pubblico impiego, che l'esperienza ha dimostrato non essere assolutamente rispondente alle esigenze di aziende industriali o di produzione di servizi.

I tempi occorrenti per lo svolgimento dei concorsi, le disposizioni che fissano il numero dei dipendenti delle diverse qualifiche (ruoli organici), le difficoltà di reclutamento dei tecnici, che preferiscono impieghi privati più remunerativi, le mille pastoie proprie della Amministrazione dello Stato, la stessa necessità di sottoporre gran parte delle decisioni di maggior rilievo all'approvazione del Parlamento e del Capo dello Stato, impediscono infatti che detti organismi possano far fronte, con la dovuta tempestività e con le persone più idonee, alle necessità che via via si presentano.

Queste sono alcune delle ragioni per le quali riteniamo che le aziende postelegrafiche debbano essere dotate di sostanziale autonomia ed avere un'organizzazione ed una gestione (tecnica, patrimoniale, di

bilancio e finanziaria) distinta e diversa da quella propria delle altre amministrazioni statali a carattere burocratico e la nuova disciplina debba essere modellata su quella dei grandi enti economici pubblici, in modo da permettere ad esse di adeguarsi tempestivamente alle necessità della produzione dei servizi resi.

In particolare sembra opportuno affidare l'amministrazione di ciascuna delle due aziende (ognuna con competenza su materie omogenee) ad un Consiglio di amministrazione, composto di tecnici ed avente ampi poteri deliberativi; mentre al Ministro dovrebbero essere riservati, nel quadro della programmazione economica nazionale, compiti di indirizzo politico, di propulsione ed alta vigilanza. Ciò anche al fine di consentire che le decisioni possano tramutarsi, nel minor tempo possibile, in fatti di gestione. Esse dovrebbero essere inoltre sottratte alle pastoie di defatiganti e spesso inutili controlli, i quali sembra opportuno siano sempre successivi ed affidati ad un apposito collegio di revisori.

Allo scopo, infine, di permettere alle aziende di dimensionarsi, secondo le esigenze dei servizi, dovrebbe essere ad esse consentito di procurarsi i mezzi economici necessari, anche facendo ricorso al credito, mediante l'emissione di obbligazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

ART. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita, a norma delle leggi vigenti, le attribuzioni dello Stato in materia di servizi postali, di banco posta e di telecomunicazioni.

Alla gestione dei servizi di cui al comma precedente provvedono l'« Azienda delle poste » nonché la « Azienda per le telecomunicazioni », ai sensi della presente legge.

ART. 2.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono soppresse.

Il loro patrimonio, gli uffici ed il personale sono assegnati alle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

ART. 3.

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni opera, quale organo tecnico del Ministero stesso, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, che assume la denominazione di « Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione ».

ART. 4.

(Attribuzioni del Ministro).

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni:

a) determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Azienda delle poste e della Azienda per le telecomunicazioni ed esercita le altre attribuzioni, previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) approva su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, che provvedono ad emanarli, i regolamenti concer-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nenti l'organizzazione e il funzionamento, delle aziende e dei relativi servizi;

c) coordina l'azione delle due aziende e dirime i conflitti insorti tra le medesime;

d) approva i programmi generali poliennali e annuali di attività e di investimento ed i relativi piani di investimento e finanziamento sia delle Aziende, che degli enti concessionari; essi dovranno essere preventivamente sottoposti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, al fine di accertarne la coerenza con la programmazione economica nazionale;

e) approva lo schema del bilancio di previsione, delle note di variazione in corso di esercizio e del rendiconto consultivo, nonché le delibere relative alle prelevazioni da fondi di riserva;

f) comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo delle aziende, la cui presentazione è accompagnata da una esposizione programmatica dei piani di sviluppo delle aziende stesse e da un consuntivo dello stato di realizzazione degli stessi e delle attività svolte;

g) ha facoltà di procedere, con decreto motivato, al rinvio per nuovo esame delle deliberazioni e dei pareri dei consigli di amministrazione delle aziende, nonché all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca per gravi motivi d'interesse pubblico, generale e delle aziende, delle deliberazioni dei consigli stessi.

Il Ministro può disporre il rinvio entro il termine perentorio di dieci giorni feriali dalla data del verbale del Consiglio ove invece intenda procedere ad annullamento o revoca di una deliberazione, sospende entro lo stesso termine l'esecuzione del provvedimento, richiede sulla questione il parere del Consiglio o della Avvocatura di Stato; ove non voglia uniformarsi ai pareri espressi dal Consiglio di amministrazione in sede consultiva, provvede con decreto motivato;

h) esercita il controllo sugli Enti concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, di cui all'articolo 196 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; l'Ente concessionario è per altro tenuto a trasmettere copia del proprio bilancio annuale, ai sensi del primo comma

dell'articolo 210 del citato testo unico, anche all'Azienda delle telecomunicazioni; può esercitare la facoltà di cui al secondo comma dello stesso articolo e a tal fine può avvalersi della collaborazione degli uffici delle aziende postelegrafoniche;

i) emana gli atti concernenti la sicurezza dello Stato, esercita le attribuzioni devolutesi dal Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non modificate dalla presente legge, ed adotta i provvedimenti non attribuiti agli organi delle aziende;

l) provvede, su proposta dei rispettivi consigli di amministrazione, alla nomina dei direttori generali della Azienda delle poste e della Azienda per le telecomunicazioni.

TITOLO II

AZIENDA DELLE POSTE

ART. 5.

È istituita l'Azienda delle poste, la quale gestisce, con criteri di economicità, le attività già di competenza della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni in materia di servizi postali e di banco posta.

L'Azienda ha la facoltà di istituire e gestire servizi integrativi, sostitutivi e accessori di quelli istituzionali, creando, ove occorra, gestioni speciali.

Ai servizi previsti dal presente articolo l'Azienda può provvedere anche mediante concessioni, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ad aziende di diritto privato.

ART. 6.

L'azienda delle poste ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai beni trasferiti dalla medesima a norma della presente legge.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9, 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 7.

Sono organi dell'Azienda delle poste:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

Il Presidente dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri e dura in carica 5 anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed ha il potere di compiere tutti gli atti non attribuiti alla competenza del Consiglio stesso.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione della Azienda è composto:

a) da n. 9 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, scelti fra personale di particolare e comprovata competenza.

b) da n. 3 rappresentanti elettivi del personale dell'Azienda, sulla base di norme regolamentari emanate dal Ministro delle poste e telecomunicazioni.

La durata in carica dei singoli membri del Consiglio di amministrazione non può superare i 5 anni.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ad ogni membro del Consiglio dovranno essere affidati compiti di carattere permanente per la trattazione di affari specifici.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Azienda. Predispone i propri programmi di attività, anche pluriennali, da sottoporre all'approvazione del Ministro a norma dell'articolo 4 della presente legge e procede alla formulazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di piani di investimento e di finanziamento, secondo rigorosi criteri di redditività aziendale e di efficiente gestione tecnica, commerciale ed economica, miranti al raggiungimento del pareggio del bilancio.

Delibera sulle seguenti materie:

1) approvazione dei bilanci preventivi il cui schema sia stato sottoposto al Ministro, a norma dell'articolo 4, lettera e) della presente legge e delle variazioni nel corso dell'esercizio;

2) approvazione dei costi consuntivi ed economici;

3) prelievo di somme dal fondo di riserva;

4) assunzione di partecipazioni in società ed enti, che svolgono attività connesse con i compiti dell'Azienda;

5) stipulazione di prestiti a breve termine, per le esigenze temporanee di cassa, con le aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e di mutui, per il finanziamento degli investimenti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

6) atti dispositivi dei beni mobili disponibili dell'Azienda il cui valore di stima superi i limiti della competenza propria di altri organi, nonché dei beni immobili disponibili, ed utilizzazione del ricavato delle attività e degli altri proventi, comunque acquisiti, per il finanziamento di programmi, impianti ed acquisto di beni relativi ai servizi d'istituto;

7) approvazione e variazione dei piani regolatori dei servizi, sentito il Consiglio superiore tecnico;

8) adozione di nuovi tipi di impianti e dispositivi tecnici, sentito il Consiglio superiore tecnico;

9) norme riguardanti la pubblicità nei locali e sugli stampati in uso dell'Azienda o in qualsiasi altro modo eseguita;

10) organizzazione e funzionamento dei servizi centrali e locali;

11) criteri per la determinazione delle piante organiche del personale da adibire ai vari organi, uffici ed impianti;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12) determinazione dei contingenti massimi del personale straordinario a termine da assumere nei vari compartimenti per le esigenze temporanee ed eccezionali;

13) norme per l'esecuzione di lavori a cottimo e straordinari;

14) altri provvedimenti in materia di personale, che non siano attribuiti dalla legge o dai regolamenti alle competenze di altri organi;

15) relazione generale sull'andamento dell'Azienda e degli enti sottoposti a vigilanza, prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

16) capitolati di oneri per lavori, forniture e servizi;

17) progetti e contratti per lavori, forniture e servizi; transazioni; non applicazione di clausole penali; liti attive e passive;

18) concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni a carico del bilancio della Azienda, a favore di enti e persone.

ART. 11.

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:

a) piani di cui all'articolo 4 lettera d) della presente legge per i settori di competenza;

b) provvedimenti riguardanti le tariffe, le esenzioni, le franchigie;

c) accordi e compensi dovuti alla Azienda da altre pubbliche amministrazioni e da enti ed istituti per servizi ad essi resi;

d) convenzioni da stipulare con le amministrazioni estere;

e) composizione dei conflitti di attribuzioni tra la Azienda postale e l'Azienda delle telecomunicazioni;

f) regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può essere sentito altresì su tutte le questioni di interesse della Azienda, che il Presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

ART. 12.

Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e possono essere confermati per un periodo non superiore ad un triennio.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste, sentito il Consiglio dei ministri.

I membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 13.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e riferisce sull'azione di controllo ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.

ART. 14.

L'appartenenza agli organi dell'Azienda è incompatibile con la qualità di dipendente dell'Amministrazione dello Stato e di dipendente dell'Azienda, che non siano in posizione di aspettativa, salvo che per i rappresentanti eletti dal personale e per quelli di cui al terzo comma dell'articolo 12. È incompatibile altresì con la qualifica di, presidente o assessore regionale o provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, ovvero di componente degli organi di amministrazione o sindacali, titolare - procuratore o rappresentante, loro parenti ed affini fino al terzo grado, ovvero consulente di aziende che abbiano rapporti continuativi di affari con la Azienda per le poste.

Da essi si decade o si è sospesi con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta motivata del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Si decade altresì dopo cinque assenze ingiustificate.

Il Presidente e i consiglieri ricevono una indennità mensile, gettoni di presenza

e il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione ogni cinque anni.

ART. 15.

Il Direttore generale assolve le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti.

Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, al quale può formulare proposte, e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici dell'Azienda, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari; esegue ogni altro compito, attribuitogli dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro delle poste, su proposta del Consiglio di amministrazione, il quale fissa, contestualmente alla proposta, le condizioni normative e retributive del rapporto.

TITOLO III

AZIENDA
PER LE TELECOMUNICAZIONI

ART. 16.

È istituita l'Azienda per le telecomunicazioni, la quale gestisce, con criteri di economicità, tutte le attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e telecomunicazioni in materia di servizi di telecomunicazione, telegrafici, radio-elettrici e telefonici, nonché i connessi servizi accessori e delegati.

L'Azienda ha la facoltà di istituire e gestire servizi integrativi, sostitutivi e accessori di quelli istituzionali, creando, ove occorra, gestioni speciali.

Ai servizi previsti dal presente articolo l'Azienda può provvedere anche mediante concessioni ad aziende di diritto privato.

ART. 17.

L'Azienda per le telecomunicazioni ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dai beni trasferiti alla medesima a norma della presente legge.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 18.

Sono organi dell'Azienda per le telecomunicazioni:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

ART. 19.

Il Presidente dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri e dura in carica 5 anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed ha il potere di compiere tutti gli atti non attribuiti alla competenza del Consiglio stesso.

ART. 20.

Il Consiglio di amministrazione della Azienda è composto:

a) da n. 9 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, scelti fra personale di particolare e comprovata competenza;

b) da n. 3 rappresentanti elettivi del personale dell'Azienda.

La durata in carica dei singoli membri del Consiglio di amministrazione non può superare i 5 anni. Essi possono essere confermati per un periodo non superiore a 5 anni.

ART. 21.

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Azienda. Predispone i propri programmi di attività, anche poliennali, da sottoporre all'approvazione del Ministro a norma dell'articolo 4 della presente legge e procede alla formulazione di piani di investimento e di finanziamento, secondo rigorosi criteri di redditività aziendale e di efficiente gestione tecnica, commerciale ed economica, miranti al raggiungimento del pareggio del bilancio.

Delibera sulle seguenti materie:

1) approvazione dei bilanci preventivi il cui schema sia stato sottoposto al Ministro, a norma dell'articolo 4, lettera e) della presente legge e delle variazioni nel corso dell'esercizio;

2) prelievo di somme dal fondo di riserva;

3) prelievo di somme dal fondo di riserva;

4) assunzione di partecipazioni in società ed enti, che svolgono attività connesse con i compiti dell'Azienda;

5) stipulazione di prestiti a breve termine, per le esigenze temporanee di cassa, con le aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e di mutui, per il finanziamento degli investimenti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

6) atti dispositivi dei beni mobili disponibili dell'Azienda, il cui valore di stima superi i limiti della competenza propria di altri organi, nonché dei beni immobili disponibili, ed utilizzazione del ricavato delle attività e degli altri proventi comunque acquisiti, per il finanziamento di programmi, impianti ed acquisto di beni relativi ai servizi d'istituto;

7) approvazione e variazione dei piani regolatori dei servizi, sentito il Consiglio superiore tecnico;

8) adozione di nuovi tipi di impianti e dispositivi tecnici, sentito il Consiglio superiore tecnico;

9) norme riguardanti la pubblicità nei locali e sugli stampati in uso dell'Azienda o in qualsiasi altro modo eseguita;

10) organizzazione e funzionamento dei servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge;

11) criteri per la determinazione delle piante organiche del personale da adibire ai vari organi, uffici e impianti, nel limite delle vigenti dotazioni dei ruoli;

12) determinazione dei contingenti massimi del personale straordinario a termine, da assumere nei vari compartimenti per le esigenze temporanee ed eccezionali;

13) norme per l'esecuzione dei lavori a cottimo e straordinari;

14) altri provvedimenti in materia di personale che non siano attribuiti dalla legge o dai regolamenti alla attribuzione di altri organi;

15) relazione generale sull'andamento dell'Azienda e degli enti sottoposti a vigilanza, prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

16) capitolati di oneri per lavori, forniture e servizi;

17) progetti e contratti per lavori, forniture e servizi; transazioni; non applicazione di clausole penali; liti attive e passive;

18) concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni a carico del bilancio dell'Azienda a favore di enti e persone.

ART. 22.

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione in sede consultiva).

Il Consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:

a) piani di cui all'articolo 4 lettera d) della presente legge per i settori di competenza;

b) provvedimenti riguardanti le tariffe e le esenzioni;

c) accordi e compensi dovuti alla Azienda da altre pubbliche amministrazioni e da enti ed istituti per servizi ad essi resi;

d) concessioni dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico di cui all'articolo 196 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; determinazione di norme e direttive generali per le concessioni degli altri servizi dell'Azienda;

e) convenzioni da stipulare con le amministrazioni estere;

f) composizione dei conflitti di attribuzione tra le aziende postelegrafoniche;

g) regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può essere sentito altresì, su tutte le questioni di interesse dell'Azienda, che il Presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

ART. 23.

Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e possono essere confermati per un periodo non superiore a un triennio.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste, sentito il Consiglio dei ministri.

I membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 24.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e riferisce sull'azione di controllo ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.

ART. 25.

L'appartenenza agli organi dell'Azienda è incompatibile con la qualità di dipendente dell'Amministrazione centrale dello Stato e di dipendente dell'Azienda, salvo che

per i rappresentanti eletti dal personale e per quelli di cui al terzo comma dell'articolo 12. È incompatibile altresì con la qualità di presidente o assessore regionale o provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, amministratore di enti pubblici territoriali ed economici o di componente degli organi di amministrazione o sindacali, titolare, procuratore o rappresentante, loro parenti od affini fino al terzo grado, ovvero consulente di aziende, che abbiano rapporti continuativi di affari con l'Azienda per le telecomunicazioni.

Da essi si decade o si è sospesi con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta motivata del Ministro delle poste e telecomunicazioni. Si decade altresì dopo cinque assenze ingiustificate.

ART. 26.

Il Direttore generale assolve le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti.

Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, al quale può formulare proposte, e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici dell'Azienda secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari; esegue ogni altro compito, attribuitogli dal Consiglio di amministrazione. È nominato con decreto del Ministro su proposta del Consiglio di amministrazione, il quale fissa, contestualmente alla proposta, le condizioni normative e retributive del rapporto. Il Presidente e i consiglieri ricevono una indennità mensile, gettoni di presenza alle riunioni e il rimborso delle spese per la partecipazione alle stesse, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione ogni 5 anni.

TITOLO IV

ART. 27

L'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni è l'organo ausiliario della Azienda per le poste e della Azienda per le telecomunicazioni. Le spese relative al funzionamento dell'Istituto sono ripartite tra le due aziende, sulla base di criteri

da stabilirsi con decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni, sentiti i consigli di amministrazione delle aziende.

ART. 28.

Alle obbligazioni emesse dalle Aziende o per conto delle medesime, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi, con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il parere del Consiglio dei ministri.

Le obbligazioni, nonché tutti gli atti inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Le obbligazioni suddette sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse, di diritto, alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate per la costituzione di depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura, esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni suddette.

TITOLO V

ART. 29.

Salvo quanto già disciplinato dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, gli Statuti dell'Azienda per le poste e dell'Azienda per le telecomunicazioni che disciplineranno, secondo i principi e criteri direttivi della presente legge, i seguenti oggetti:

1) l'organizzazione delle aziende, che dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, al fine di assi-

curarne la maggiore efficienza, nel rispetto della loro unitarietà; saranno previste norme sull'ordinamento e sulle competenze delle direzioni generali, delle direzioni centrali e compartimentali, sui compiti e le strutture del Servizio sanitario e del Comitato tecnico centrale; nonché le attribuzioni delle direzioni provinciali.

2) le modalità e i casi per lo scioglimento degli organi delle Aziende e per la nomina a tempo determinato di amministratori straordinari;

3) la sottoposizione degli atti di gestione delle Aziende alla disciplina privatistica ed alle norme sulle imprese, in quanto applicabili; saranno previsti controlli amministrativi sulla attività delle Aziende al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle loro funzioni;

4) i criteri per garantire il pareggio del bilancio e per il versamento da parte dello Stato delle eventuali somme dovute nel caso che le tariffe siano inadeguate a coprire il costo dei servizi.

Gli Statuti prevederanno inoltre la facoltà per le Aziende di partecipare a società o enti aventi per fine l'acquisizione e l'incremento delle attività postali o relative alle telecomunicazioni, l'esercizio di attività complementari o comunque connesse con quelle postali o delle telecomunicazioni.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 30.

Il personale attualmente dipendente dalla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dalle Aziende per i servizi telefonici, sarà trasferito alle Aziende per le poste e per le telecomunicazioni con il riconoscimento di tutti i diritti economici e di carriera. I ruoli del Ministero delle poste saranno ridotti correlativamente.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Aziende istituite con la presente legge sarà regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere delle relative controversie sarà attribuita all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 31.

Gli impianti e i fabbricati, i materiali di esercizio e di scorta dati in consegna, per l'esercizio delle Aziende, costituiranno la dotazione patrimoniale di ciascuna azienda, dotazione che non comporta per essa oneri di ammortamento e di interessi per il servizio dei capitali esistenti.

Le aziende provvederanno alla manutenzione e al rinnovamento dei beni costituenti la dotazione suddetta.

ART. 32.

Su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvede, nel rispetto delle norme di cui al n. 4 del presente articolo, alla nomina di Amministratori provvisori unici, che saranno preposti all'amministrazione di ciascuna delle due aziende ed avranno tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione, sino alla costituzione di questi ultimi, che dovrà avvenire entro 1 anno dalla nomina degli amministratori provvisori.